Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito sulle denunce per i reati da parte dei tecnici ARPA senza funzioni di PG

Domanda: Un tecnico ARPA senza funzioni di polizia giudiziaria che durante un controllo rileva l'esistenza di un reato, a chi deve inviare la relativa denuncia? Può limitarsi a segnalare tale illecito al superiore gerarchico all'interno della propria struttura?

Risposta: (*a cura del Dott. Maurizio Santoloci*): I problemi di approccio e relazione da parte dei tecnici ARPA rispetto alle regole del Codice di procedura penale, stante la figura particolare di tali operatori che in pratica spesso rivestono doppia funzione, sono vari e molteplici. Una delle tematiche di più diffuso ed ampio dibattito, interno alle ARPA, è quello relativo alle dinamiche procedurali per l'assegnazione dei reati.

In questo ultimo contesto, nessun dubbio e nessun problema dovrebbe sorgere per i tecnici ARPA che svolgono anche funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria): per loro crediamo sia pacifico ed incontestabile che allorquando accertano un reato devono senza ritardo inviare la rituale comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero sulla base dell'articolo 347 del Codice di procedura penale. creati dalla giurisprudenza per operare delle denunce in caso di disastri ambientali.

Alcuni problemi interpretativi sorgono invece molto spesso per quanto riguarda la posizione dei tecnici ARPA che non svolgono anche le funzioni di UPG: in pratica la maggioranza degli operatori di settore. Tutti questi tecnici, tuttavia, proprio per le finalità specifiche e fisiologiche del proprio ruolo e della propria attività frequentemente, ed alcuni in modo seriale sistematico, vengono a trovarsi di fronte a reati che incidono nelle materie di competenza istituzionale e trovano radice in aree di loro competenza territoriale.

Il dibattito, continuo e mai sopito, è cosa deve fare esattamente questo tecnico ARPA (senza funzioni di P.G.) allorquando a causa o nell'esercizio delle sue funzioni apprenda la notizia di un reato nel contesto sopra descritto: il problema oggetto di dibattito è se a questo punto, in quanto incontestabilmente pubblico ufficiale, deve segnalare i reati di cui ha notizia al suo dirigente o deve invece denunciarli subito al P.M. (oppure alla polizia giudiziaria).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sul fatto che il tecnico ARPA, anche senza funzioni di P.G., rivesta comunque la qualifica di pubblico ufficiale crediamo che non si possono essere dubbi di nessun genere. Da parte nostra riteniamo - senza ombra di dubbio - che il tecnico ARPA in questione (comunque pubblico ufficiale) deve inviare immediatamente e senza ritardo la relativa denuncia penale direttamente al pubblico ministero (oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria). Non può assolutamente limitarsi, come qualcuno sostiene, a segnalare e comunicare tali fatti penalmente illeciti al suo dirigente, o comunque in scala gerarchica interna alla sua amministrazione, esonerandosi dall'invio della denuncia al P.M. o ad un ufficiale di PG. La prassi di inoltrare le segnalazioni contenenti fatti-reato soltanto in via amministrativa interna a soggetti gerarchicamente superiori, in alternativa alla denuncia al magistrato (o ad un organo di polizia giudiziaria) riteniamo che sia illegittima.[1]

Pubblicato il 13 maggio 2013

---

[1] *Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: " (...) Questo principio non è una nostra opinione personale, ma è esattamente puntualmente quello che prevede il Codice di procedura penale in modo chiaro e che non si presta certo ad alcun dubbio di lettura o interpretativo. Vediamo infatti che l'art. 331 ("Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio") prevede che: "1) Salvo quanto stabilito dall'articolo 347 (ndr: l'obbligo per la polizia giudiziaria di inviare la comunicazione di notizia di reato al P.M.), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2) La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria." Ci sembra un testo lineare e netto.*
Dove sta scritto che si può ovviare a tale procedura inviando una nota al superiore gerarchico, assolvendo il proprio dovere di denuncia così chiaramente espresso dalla citata norma procedurale? Le prassi sono prassi, anche se arcaiche e consolidate, e la regola codicistica procedurale è la regola procedurale vera. Peraltro, nella ipotesi teorica e manualistica in cui il dirigente - al quale per prassi abbiamo trasmesso l'informativa - non provvede subito a "girarla" al P.M. (o ad un ufficiale di P.G.), il reato omissivo a carico del tecnico ARPA che ha accertato il reato (e che non ha inviato la denuncia diretta secondo l'art. 331 C.P.P.) non può essere certo né escluso né attenuato dal fatto che ha notiziato le sue superiori gerarchie (a loro volta omissive). Il concorso in tal caso è conseguente. (...)".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)